

WEBINAR 1

Le norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale

Principi generali e struttura del documento SNPA

3 MARZO 2021

FAQ

Relatrici

Dott.ssa Geol. Anna Cacciuni

Arch. Silvia Bertolini



1. Ore 11:46. In che misura possiamo applicare questo documento agli studi preliminari ambientali?

Lo Studio preliminare ambientale è l'elaborato che viene prodotto nell'ambito della procedura di Verifica di assoggettabilità a VIA disciplinata dall'art.19 e dall'allegato V del Testo Unico dell'Ambiente (Dlgs. 152/2006).

Le norme elaborate da SNPA non si riferiscono alla suddetta procedura ma alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) ed in particolare ai contenuti dello Studio di Impatto Ambientale (SIA) che è lo studio da elaborare nell'ambito di questa procedura.

Il SIA rispetto allo Studio Preliminare Ambientale ha una struttura più articolata, un livello di dettaglio maggiore e dei contenuti maggiormente approfonditi; lo Studio Preliminare Ambientale ha un livello di dettaglio e di analisi minore in quanto il suo obiettivo è verificare se quell'opera debba o meno essere assoggettata a VIA.

Tuttavia, nel redigere gli Studi preliminari Ambientali le presenti norme tecniche possono costituire comunque un riferimento utile.

2. Ore 11:46. Come va definita l'area buffer di area vasta e area di sito??

L'area vasta e l'area di sito saranno definite per ogni tematica ambientale in base alle conoscenze e alla sensibilità dell'ambito di intervento. Ad esempio se mi devo occupare della componente paesaggio e mi devo occupare di inter visibilità di un'infrastruttura di trasporto che passa in una vallata sicuramente la mia area vasta sarà definita dall'unione di tutti i punti che si trovano in posizioni elevate e che si affacciano su quella vallata. Per l'area di sito, studierò le caratteristiche di una visione più ravvicinata, legata alle emergenze, alle infrastrutture di trasporto prossime al mio progetto e all'accessibilità di questi punti individuati.

3. Ore 11:46. A seconda del fattore/ex componente considerato le aree di indagine possono essere diverse?

E' proprio così, area vasta e area di sito possono assumere dimensioni/forme diverse a seconda della tematica ambientale analizzata.

Aggiungiamo che nel caso della biodiversità non è detto che coincidano area vasta o area di sito per i differenti aspetti (es. vegetazione e fauna) che la compongono. La scelta degli areali deve essere motivata con criteri oggettivi a seconda della tipologia di opera e delle peculiarità dell'ambito di analisi che si valuta.

4. Ore 11:47. Nella valutazione degli impatti cumulativi si devono considerare anche i progetti valutati ma non ancora autorizzati?

Nello studio di impatto ambientale in merito agli impatti cumulativi dovrebbero essere considerati gli interventi realizzati e quelli autorizzati. Per quanto riguarda i progetti in corso di valutazione da parte dell'autorità competente, non ha senso che un proponente, a conoscenza della presentazione dell'istanza e quindi della procedura in corso, ne valuti l'impatto cumulativo ancor prima di essere certo della loro autorizzazione.

In merito a questo discorso, specificatamente ai progetti di parchi eolici, nei mesi scorsi ISPRA è stata coinvolta in un acceso dibattito con la commissione VIA Nazionale. Come sappiamo, in riferimento ai progetti energetici, c'è stato un passaggio di competenze da Regionale a Nazionale con il Dlgs 104/2017 di modifica del TU dell'Ambiente.

Di conseguenza, presso la Commissione VIA sono stati depositati molti progetti di parchi eolici, situati in particolare in Puglia e in Sicilia, che in alcuni casi presentavano situazioni di sovrapposizione tra gli aereogeneratori di diversi progetti.

In questo caso i proponenti all'interno dei SIA avevano affrontato la valutazione degli impatti cumulativi con altri parchi eolici esistenti o autorizzati, che si trovavano in prossimità.

La CTVA si è trovata nelle condizioni di non riuscire a portare a fondo queste valutazioni, proprio perché era a conoscenza anche di quelli solo in istruttoria, molti dei quali, tra l'altro, erano stati

presentati quasi contestualmente. La questione degli impatti cumulativi è complicata e si complica ancora di più dove manca una pianificazione ben fatta. Nel documento SNPA, consapevoli di tali esperienze, abbiamo voluto dare rilievo all'importanza della verifica preliminare del nostro progetto all'interno della pianificazione e della VAS, quando presente. Abbiamo voluto sottolineare infatti il fatto che lì dove tale verifica ha un risultato di coerenza, vuol dire che il proponente si sta muovendo con il piede giusto ed è stato avviato un processo virtuoso.

I proponenti sono tenuti nelle loro valutazioni a svolgere l'impatto cumulato su quello già autorizzato o che è in corso di autorizzazione, perché sottoposto a VIA. Il problema è la contestuale presentazione di più istanze nelle stesse zone e in contemporanea. Per questo l'unico modo per risolvere questa problematica è insistere per una fase preliminare di pianificazione oppure procedere come si è fatto per il PNIEC e cioè con l'individuazione delle aree idonee e non idonee per le fonti rinnovabili (nel caso di impianti eolici per esempio o di altre fonti rinnovabili). Poi questo problema si ripercuote su altre tipologie di opere e su altri aspetti in altri contesti.

All'interno di questa proposta di normativa che abbiamo fatto, di alto livello, che deve tener conto dei progetti di allegato I e II e di tutti i contesti ambientali, scendere troppo nello specifico non è stato possibile, però è un problema che va affrontato e va trovata una strada che non porti a delle contestazioni in sede giudiziaria. Bisogna fare azioni virtuose che consentano di incrementare determinate attività da fonti rinnovabili e non trovarsi a dover dibattere in sede giudiziaria le tematiche.

5. Ore 11:47. "Eventuale fase di dismissione". Quando la fase di dismissione deve essere obbligatoriamente trattata?

La norma prevede che sia sempre trattata e lì dove non è prevista che si giustifichi perché non è prevista la dismissione.

All'interno dello Studio di Impatto Ambientale verranno date delle indicazioni di massima su come realizzare la dismissione. Lo studio approfondito potrà essere rimandato ad un momento successivo, perché possono intercorrere molti anni tra la realizzazione di un intervento e la sua dismissione e di conseguenza lo scenario di riferimento può subire delle trasformazioni rilevanti.

La dismissione è uno dei temi innovativi della nuova direttiva europea sulla VIA. In Italia è significativo anche il tema della riconversione e della modifica di impianti preesistenti in altri impianti dove può avvenire che vengano smantellate solo delle parti degli impianti. In questo caso è ancora più cogente dare delle indicazioni quanto più precise sulle fasi realizzative e le fasi di dismissione e smantellamento, così come richiesto dalla normativa.

6. Ore 11:49. "La valutazione degli impatti cumulativi va riferita alla stessa tipologia di progetti?"

La valutazione non va necessariamente riferita alla stessa tipologia di progetti ma a quei progetti che possono concorrere a definire il medesimo impatto, quindi ad esempio a livello di emissioni atmosferiche, ecc.

7. Ore 11:50 "Le misure correttive devono essere dettagliate nel SIA"

Nell'ambito della valutazione di impatto ambientale si parla di misure di mitigazione, queste devono essere descritte nel dettaglio e devono essere puntualmente localizzate, definendone anche la tempistica di attuazione ed i costi.

8. Ore 11:51 "argomento analisi delle alternative progettuali: il SIA deve contenere per tutte le alternative progettuali individuate anche l'analisi della vincolistica e della coerenza con gli strumenti di pianificazione vigenti?"

La prima attività da effettuare nell'elaborazione di un SIA è una Analisi di macro compatibilità: al fine di scegliere quale sia il progetto più sostenibile dal punto di vista ambientale, devono essere

considerate più soluzioni progettuali alternative, ciascuna delle quali deve essere descritta (dal punto di vista tipologico-costruttivo, tecnologico, di processo, di ubicazione, dimensionale, di portata). La prima verifica di fattibilità sulle diverse soluzioni individuate deve essere effettuata attraverso l'analisi di coerenza con le aree sottoposte a vincolo e/o tutela presenti nel contesto territoriale di riferimento. Da questa prima verifica deriveranno gli areali utilizzabili per sviluppare le proposte progettuali e i primi criteri per l'elaborazione delle stesse.

9. Ore 11:54. “Quando un progetto ha caratteristiche peculiari, anche per quanto riguarda la localizzazione, come può essere trattata l'alternativa di sito? Per esempio un impianto agrivoltaico, per assurdo, potrebbe essere localizzato in "qualsiasi" area agricola del Meridione priva di vincoli (ambientali, paesaggistici, etc...); tuttavia, la sua localizzazione è legata in realtà a numerosi criteri, non ultimo la disponibilità dei terreni. In questo caso, allora, le alternative dovrebbero essere solo di tipo tecnico/tecnologico”

Le alternative come dice la norma devono essere “ragionevoli”.

Le linee guida europee per la redazione degli studi di impatto ambientale trattano in modo esaustivo l'argomento ed indicano che queste possono essere sia di tipo progettuale sia localizzative ma può esserci anche un'alternativa di gestione dell'impianto all'interno di un sito, o di ubicazione o di disposizione di layout. Sono tutte alternative che possono essere esaminate.

10. Ore 11:54. “le linee guida quindi si riferiscono alla VIA più che alla VAS?”

Le LLGG SNPA che abbiamo presentato si riferiscono solo alla VIA. La VAS è citata in merito alla verifica di macro-compatibilità ed al PMA, in quanto è uno strumento che ha una valenza “sovraordinata”; è importante che le analisi da prevedere nel SIA tengano conto delle eventuali valutazioni effettuate e degli indirizzi definiti nell'ambito delle Valutazioni Ambientali Strategiche di piani/programmi di riferimento per l'opera sottoposta a VIA.

Infatti se il nostro progetto si colloca in maniera coerente all'interno del piano sottoposto a VAS è un ottimo punto di partenza.

11. Ore 11:54.”Il monitoraggio ante operam delle componenti ambientali può essere interamente sostituito dalla presentazione di dati ufficiali già disponibili?”

E' difficile che si trovino dati disponibili in maniera completa e coordinata che possa sostituirsi al PMA in fase ante operam; ma se fosse così sì!

Al fine di evitare una duplicazione del monitoraggio, nella fase preliminare alla stesura del PMA va verificata la presenza di informazioni, attività e sistemi di monitoraggio preesistenti che, qualora significativi in relazione all'intervento in oggetto e all'ambito territoriale considerato, devono essere inseriti nel PMA.

Non ci devono essere sovrapposizioni con dati già disponibili. Il PMA deve essere elaborato in un'ottica di risparmio delle risorse, non solo economiche. Questo concetto è esplicitato nella direttiva europea: laddove ci sono dati disponibili devono essere utilizzati, sia per la definizione dello studio di impatto ambientale sia nella fase di monitoraggio successiva. Ma naturalmente dove questi non ci sono devono essere fatti monitoraggi ad hoc.

Il tema deve essere affrontato caso per caso, per esempio se parliamo di emissioni, le centraline ARPA possono sostituirsi a nuove acquisizioni di dati o integrare.

12. Ore 11:55. “ sono da considerare i contenuti dei nuovi piani strutturali / urbanistici e relativi piani operativi dei comuni interessati compresi nell'Area di studio/ area Vasta / area di sito?”

Nell'ambito dell'analisi di macrocompatibilità sono da considerare tutti gli strumenti di pianificazione pertinenti all'intervento proposto.

13. Ore 11:56. “Come si fa a calcolare gli impatti cumulativi se non si conoscono e possono analizzare i singoli progetti delle opere che insistono sullo stesso territorio o territori limitrofi?”

Nello Studio di impatto ambientale deve essere fatto ogni sforzo necessario per reperire documentazione e informazioni. Nel caso non si riuscisse a reperirli all'interno del SIA, devono essere fornite informazioni dettagliate sulle eventuali difficoltà incontrate nel raccogliere i dati richiesti (ad esempio carenze tecniche o mancanza di conoscenze) nonché sulle principali incertezze riscontrate.

14. Ore 11:56. “Diffformità tra progetti autorizzati in contrapposizione alle direttive politiche esecutive (es termovalorizzatori). Come interpretare dal punto di vista tecnico? Grazie.”

Nel caso di diffformità si può far riferimento all'art.29 del TU che riguarda il sistema sanzionatorio. La procedura è entrata in vigore con le modifiche al T.U. ambiente introdotte con il DLgs. 104/2017 ed apre nuove articolazioni su cosa va fatto quando un progetto è realizzato in diffformità di quanto autorizzato nell'ambito della procedura VIA sia in termini di conformità al progetto, sia rispetto alle prescrizioni impartite nel decreto di compatibilità. L'art.29 riporta le tipologie di sanzioni (che vanno da sanzione pecuniaria all'interruzione di attività) in riferimento all'evento riscontrato.

15. Ore 12:08. “Le linee Guida Snpa da quando sono entrare in vigore?”

Allo stato attuale parliamo di Linee Guida non di norma tecnica, costituiscono quindi un riferimento non un obbligo normativo. Entreranno in vigore come normativa tecnica quando il MITE l'adotterà con decreto di concerto con il Ministero della Cultura e Ministero della Sanità. Non vediamo un percorso breve. Le linee guida sono scaricabili dal nostro sito ISPRA.

16. Ore 12:15. “quindi nell'elaborazione di un nuovo SIA, i quadri di riferimento ambientale, programmatico e di progetto, sono sostituiti con il nuovo indice dei contenuti presenti nelle linee guida? corretto?”

Si è corretto, con le presenti LLGG si è superata la divisione nei tre quadri di riferimento.

17. Ore 12:15. “Posso fare una proposta? Sarebbe stato utile, credo, dare indicazioni specifiche, magari in allegato, in merito ai modelli previsionali e ai criteri relativi al loro utilizzo, sia in termini di fonti di riferimento dati di base di caratterizzazione ambientale per il fondo, sia fin termini di modelli di riferimento validati, sia in termini di dati di riferimento per le emissioni (ad esempio diverse tipologie di pubblicazioni, dati internazionali), sia infine in termini di criteri di produzione di dati finali. Quanto sopra sia per atmosfera e odori, acque (superficiali e sotterranee), rumore, ecc. Volevo solo sapere il vostro parere in merito. ”

Certo, potrebbe essere l'oggetto di future LLGG su tematiche specifiche.

18. Ore 12:15. “I SIA devono quindi preferibilmente seguire la struttura delle linee guida SNPA, corretto? e se si presenta un SIA secondo quanto indicato precedentemente, risulta comunque valido?”

Come già indicato allo stato attuale le Linee Guida costituiscono un riferimento non un obbligo. Nel caso fossero adottate come nuove Norme Tecniche, il fatto di non seguire la struttura indicata nelle stesse potrebbe rendere più faticoso il processo di valutazione e di conseguenza più complesso il parere di compatibilità da parte dell'autorità competente.